# CODICE ETICO DEGLI APPALTI COMUNALI DEL COMUNE DI CAPACI

# CAPITOLO I

FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE

#### Art. 1.

#### Finalità

- 1. Il Comune di CAPACI (di seguito "Comune") adotta il presente Codice Etico (di seguito "Codice") al fine di:
- a) assicurare la libera concorrenza tra le imprese che partecipano a gare d'appaito per opere pubbliche o per la fornitura di beni e servizi:

b) migliorare la qualità del servizi ai cittadini;

c) garantire la massima trasparenza della sua azione amministrativa.

#### Art. 2

# Ambito di applicazione

- 2. Il presente Codice regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferiment alle gared'appalto ed al contratti di lavori e alla fornitura di beni e servizi del Comune di
- 3. Sono soggetti interessati dalle norme del Codice:

a) le imprese che concorrono alle gare d'appalto, sia come soggetto appaltatore o subappaltatore, ovvero le eziende che concorrono alla fornitura di beni e servizi;

b) tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compi loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei procedimenti ci attengono alle gare d'appalto e alla fornitura di beni e servizi.

4. Esso costituisce parte integrante di tutti i contratti e convenzioni stipulati con il Comur e l'espressa accettazione da parte delle imprese costituisce condizione di ammissione e gare d'appaito comunail di lavori o alla fornitura di beni e servizi.

#### CAPITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO PER LE IMPRESE

#### Art 3

# Dovere di correttezza

1. L'azienda concorrente o appaitatrice di lavori o di forniture di beni e servizi agisce nei rispetto dei principi di buona fede nel confronti dei Comune e di correttezza professiona e lealtà nel confronti delle altre ditte.

# Art 4

# Concorrenza

1. La ditta che partecipa a gare d'appaito di lavori o per la fornitura di beni e servizi si astiene de comportementi enticoncomenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concomenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990.

2. Al fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncomenziale qualsia: comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o siesil contrari alla libera concorrenza o altrimenti lestvi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

ia promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appaito, ovvero altre for di collusione con soggetti responsabili di atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto;

tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;

un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta; I offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinche non concorrano all'appelto o ritirino la loro offerta.

#### Art. 5

Collegamenti

1. La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appaito o di fornitura.

Norme antiracket ed anticorruzione

1. Le ditte accondiscendenti a richieste estorsive ovvero a richieste di tangenti, sotto qualsiasi forma, non possono partecipare a bandi di gara o intrattenere rapporti economici di qualsiasi natura con il Comune. Art. 7

Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare alle gare, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune.

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti

3. Non è altresì consentito esaminare o proporte opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale. Art. 8

Dovere di segnalazione

- 1. La ditta segnala al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni
- 2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla

Art. 9

Doveri nei confronti dei cittadini-utenti

- 1. Nell'esecuzione di un contratto di fornitura di servizi ai cittadini, la ditta assicura che nei
- □ non siano poste in essere discriminazioni in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alle razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose;

⊐ sia garantita un'adeguata informazione sui servizi resi.

Art. 10

Mancata accettazione

1. La mancanza di una copia dei presente codice etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà l'esclusione dalla gara. Art. 11

Violazioni del codice etico da parte delle imprese

1. La violazione delle norme atabilite dal presente codice comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

2. La violazione delle norme stabilite nel presente Codice comporterà la risoluzione del

3. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli precedenti comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune per un periodo non inferiore a tre anni.

CAPITOLO III

# NORME DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI Art. 12

Dovere di Imparzialità

1. Il dipendente assicura la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune. Perciò si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri.

2. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il complimento di proprie attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

Riservatezza

1. Il dipendente non diffonde, né utilizza a fini privati, le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti a tutela del diritto

2. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione.

indipendenza

1. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti,

2. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine del Comune.

3. Il dipendente comunica al dirigente la propria partecipazione ad organizzazioni, aziende o enti, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività negoziale dell'ufficio.

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti entro il quarto grado o

2. Il dipendente si astiene in cgni caso in cui esietano gravi ragioni di convenienza, in caso Art: 18

Regali ed altre utilità

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali od altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da fornitori, appaitatori o ditte concorrenti o comunque interessate

2. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni d'ufficio.

Attività colleterali

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione comunale retribuzioni o altre prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con ditte che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appaiti comunali.

Contratti con appaitatori

1. Il dipendente non conclude, per conto del Comune, contratti d'appaito con imprese con le quail abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente.

2. Nel caso in cui il Comune concluda contratti di appalto con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto per conto del Comune, ne informa per iscritto dirigente.

# Art.-19 ---

# Esecuzione del contratto

1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata. La relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti.

2. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolino l'immediato disbrigo delle relative operazioni, il dipendente deve darne comunicazione a dirigente responsabile e l'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.

## Art. 20

### Doveri del dirigente

1. Il dirigente è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti per i dipendenti.

2. Egli è tenuto altresì a vigilare che i dipendenti osservino i predetti obblighi adottando tal fine i provvedimenti ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare.

3. Il dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dall'amministrazione comunale, da autorità amministrative o dall'autorità giudiziaria.

#### Art. 21

#### inosservanza

1. La violazione dei doveri previsti nel presente codice comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei modi previsti dai regolamenti comunali.

2: L'inosservanza del presente codice assume anche rilievo con riferimento all'assegnazione degli incarichi e alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incantivi economici.

